



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

??????

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 98 del 28/04/2021

OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione con l'Associazione "L'Oasi di Torretta" di Campobello di Mazara in favore di soggetti con disabilità

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di APRILE alle ore 15,10 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge

Presiede l'adunanza il Dott. ENZO ALFANO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore	X	
Pellitteri Filippo	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Dott. Gabriele Pecoraro

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Filippo Foscarì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gabriele Pecoraro

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R.
44/91

Castelvetrano, lì 28/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriele Pecoraro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetrano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione della III Direzione Organizzativa - Servizi al Cittadino avente ad oggetto : Approvazione nuovo schema di convenzione con l'Associazione "L'Oasi di Torretta" di Campobello di Mazara per la prosecuzione di progetti personalizzati in favore di soggetti con disabilità.

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI PRENDERE ATTO** del nuovo schema di convenzione, allegato alla lettera "A" del presente atto, tra il Comune di Castelvetrano e l'Associazione "L'oasi di Torretta" per il servizio relativo al Centro diurno in favore di n. 9 soggetti con disabilità neuromotoria e ritardo mentale modificato secondo quanto previsto dall'art. 10 della stessa;
2. **DI PROSEGUIRE** il servizio in favore di n. 9 soggetti disabili per la durata di 1 anno, nelle more di procedere ad una successiva regolamentazione dello stesso, presso il suddetto Centro Diurno in quanto trattasi di livelli essenziali di assistenza, per facilitare la partecipazione degli stessi, ai processi riabilitativi ed evitare qualsiasi forma di esclusione ed emarginazione sociale;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'abolizione del contributo per il rimborso delle spese di trasporto presso il Centro suddetto e i centri di riabilitazione presenti sul territorio in quanto incompatibile con la normativa regolatrice del dissesto finanziario;
4. **DI INCARICARE** il Responsabile della III Direzione Organizzativa affinché curi la parte amministrativa e attuativa per la sottoscrizione della convenzione *de quo*;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. II, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione con l'Associazione "L'Oasi di Torretta" di Campobello di Mazara in favore di soggetti con disabilità.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale il 28/04/2021

con deliberazione n. 98

Dichiara immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

SI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rosa Alcamo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/04/2021 IL RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Loredana Bruno
F.to Anna Loredana Bruno

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Visto

Data 28/04/2021 IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Antonino Di Como

**IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI AL CITTADINO**

Dott.ssa Anna Loredana Bruno

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di Organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

VISTI:

- la legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
- il Decreto Presidenziale della Regione siciliana del 29 giugno 1988 che approva gli standard strutturali e organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dalla citata legge di riordino;
- l'art. 14 della legge di riordino con cui si fa carico al Comitato regionale dei servizi socio-assistenziali di predisporre schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei comuni dei servizi con l'apporto di enti, istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e associazioni, debitamente iscritte all'albo regionale, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge regionale n. 22/86;
- gli schemi elaborati dal citato Comitato regionale;
- il Decreto Presidenziale della Regione siciliana del 4 giugno 1996 di “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986”;

RILEVATO, altresì, che i predetti schemi di convenzione riportano, per ciascuna tipologia di servizio, nuovi standards organizzativi per unità e profili professionali in una logica di maggiore flessibilità e globalità degli interventi;

RITENUTO che i contenuti dei proposti schemi di convenzione e le indicazioni richiamate in merito agli standards organizzativi ed all'integrazione dei servizi sociali e sanitari realizzano, ad ogni effetto, atti d'indirizzo generale per una più qualificata attuazione della legge regionale n. 22 del 1986 avuto riguardo alla mutata natura ed entità della domanda sociale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie;

CHE l'Amministrazione Comunale per ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della legge regionale del 9 maggio 1986 n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi aperti e di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n 22/1986;

CHE le peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;

CHE la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett. c) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente;

CHE con Delibera di GM n. 606 del 29/09/1993 è stato istituito il servizio di frequenza presso il Centro diurno “L'Oasi di Torretta” in favore di n. 9 soggetti disabili e sottoscritta relativa convenzione prevedendo il rimborso delle spese di trasporto presso il Centro stesso e i vari centri di riabilitazione attraverso apposito contributo;

PRESO ATTO che l'Associazione Onlus "L'Oasi di Torretta" di Campobello di Mazara, risulta iscritta all'Albo Regionale ai sensi della L.R. n. 22/86 giusto provvedimento regionale n. 619 del 16/01/96 modificato con D.A. n. 4031 del 28/11/2005 nella tipologia CENTRO DIURNO al n. 2163;

PRESO ATTO della comunicazione con cui l'Associazione *de quo*, agli atti d'ufficio, garantisce il prosieguo del servizio, iniziato nell'anno 1994, in favore di n. 9 soggetti con disabilità neuromotoria e ritardo mentale, residenti nel Comune di Castelvetrano, senza soluzione di continuità come indicato all'art. 13 al 3° comma del DP Regione siciliana del 04/06/1993, in attesa della rinnovata sottoscrizione della convenzione già scaduta;

RITENUTO pertanto, necessario attivare il servizio in favore di soggetti disabili presso il suddetto Centro Diurno in quanto trattasi di livelli essenziali di assistenza, per facilitare la partecipazione degli stessi, ai processi riabilitativi ed evitare qualsiasi forma di esclusione ed emarginazione sociale;

PRESO ATTO che il Comune di Castelvetrano è stato dichiarato in dissesto finanziario, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2019;
CHE, al fine di evitare ulteriori aggravamenti alla situazione economico-finanziaria dell'Ente, è stato necessario procedere alla modifica dello schema di convenzione, secondo quanto previsto all'art. 10 della stessa, e abolire il contributo per il rimborso delle spese di trasporto presso il Centro e i centri di riabilitazione presenti sul territorio (previsto nella Delibera di GM n. 606 del 29/06/1993) in quanto incompatibile con la normativa regolatrice del dissesto finanziario;

CHE pertanto, diviene necessario approvare il nuovo schema di convenzione, allegato "A" del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Castelvetrano e l'Associazione Oasi di Torretta di Campobello di Mazara;

VISTO il T.U.EE.LL approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la determina del Sindaco n. 12 del 30/03/2021 con cui è stata disposta la proroga, quale Responsabile della III Direzione Organizzativa, della Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. "D";

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e D.L. 174/2012;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI PRENDERE ATTO** del nuovo schema di convenzione, allegato alla lettera "A" del presente atto, tra il Comune di Castelvetrano e l'Associazione "L'oasi di Torretta" per il servizio relativo al Centro diurno in favore di n. 9 soggetti con disabilità neuromotoria e ritardo mentale modificato secondo quanto previsto dall'art. 10 della stessa;
2. **DI PROSEGUIRE** il servizio in favore di n. 9 soggetti disabili per la durata di 1 anno, nelle more di procedere ad una successiva regolamentazione dello stesso, presso il suddetto Centro Diurno in quanto trattasi di livelli essenziali di assistenza, per facilitare la partecipazione degli stessi, ai processi riabilitativi ed evitare qualsiasi forma di esclusione ed emarginazione sociale;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'abolizione del contributo per il rimborso delle spese di trasporto presso il Centro suddetto e i centri di riabilitazione presenti sul territorio in quanto incompatibile con la normativa regolatrice del dissesto finanziario;
4. **DI INCARICARE** il Responsabile della III Direzione Organizzativa affinché curi la parte amministrativa e attuativa per la sottoscrizione della convenzione *de quo*;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. II, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

**Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
Servizi al Cittadino**

Dott.ssa Anna Loredana Bruno
F.to Anna Loredana Bruno



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

DIREZIONE III

“Servizi al Cittadino”

P.le Generale Cascino, 8 - Palazzo Informagiovani - 91022 Castelvetro (TP)

SCHEMA CONVENZIONE CENTRO DIURNO “L’OASI DI TORRETTA”

Il giorno _____ nei locali _____ tra l'Amministrazione comunale di CASTELVETRANO legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Anna Loredana Bruno domiciliata per la carica presso la III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino e il Sig. Giuseppe Signorello nato a il nella qualità di legale rappresentante dell'Ente Associazione Onlus “L’Oasi di Torretta” con sede in Campobello di Mazara c/da Torretta Granitola, iscritta all'Albo Regionale ex art. 26, legge regionale n 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale degli Enti Locali e della Famiglia giusto provvedimento regionale n. 619 del 16/01/96 modificato con D.A. n. 4031 del 28/11/2005 nella tipologia CENTRO DIURNO al n. 2163 nella struttura ubicata in Campobello di Mazara c/da Torretta Granitola strada provinciale Campobello/Torretta n. 51 Km 11 +000 per gestire il servizio di "CENTRO DIURNO"

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di CASTELVETRANO in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende avvalersi di servizi aperti alla comunità, dando rilevanza alla tipologia di "centro diurno";
- che tale tipologia di servizio, per la sua caratteristica di flessibilità e varietà delle iniziative proposte, consente una risposta più adeguata alle diverse necessità del territorio;
- che il centro diurno quale servizio aperto favorisce la promozione e l'integrazione delle diverse fasce d'utenza e nello specifico di soggetti con disabilità;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle prestazioni rese a istituzioni ed enti del privato sociale in possesso dei prescritti requisiti strutturali od organizzativi;
- che l'inserimento di soggetti con disabilità presso il centro diurno può rivelarsi una risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, di esclusione ed emarginazione sociale;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione del servizio ad enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;
- che le peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett. c) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente;

- che il predetto Ente Associazione Onlus “L’Oasi di Torretta” si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità allo standard regionale, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto, utenza, apertura del Centro

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza di soggetti con disabilità psicomotorie e ritardo mentale. Il numero degli utenti in regime di convenzione è compreso tra n. 1 e n. 9 utenti. Nel caso di nuovi inserimenti, oltre il n. di 9, ciò sarà opportunamente valutato dagli Uffici competenti, i quali, in caso di parere positivo, predisporranno eventuale impegno di spesa, nelle more delle risorse finanziarie disponibili del Comune e nelle more della capacità ricettiva del Centro diurno *de quo*.

Il Centro rimarrà aperto nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____

Art. 2 - Modalità di ammissione alla frequenza

L'Ente si impegna, ad accogliere i soggetti a vario titolo interessati alle attività programmate dal Centro, sulla base delle valutazioni (requisiti amministrativi, psico-sociali) fornite, in equipe con l'Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) dell'ASP, dall'Ufficio di servizio sociale comunale e dall'equipe pluridisciplinare del centro, che presentano particolari esigenze alle quali le attività svolte risultano adeguatamente rispondenti. In tali casi gli invii saranno corredati da apposita relazione sulla situazione personale e socio familiare del soggetto con l'indicazione delle attività rispondenti al piano di lavoro predisposto dall'equipe su indicata coadiuvata dall'equipe specialistica del Centro, secondo la capacità ricettiva del Centro stesso.

Art. 3 - Modalità di cessazione della frequenza

Alla dimissione del soggetto si può pervenire, oltre che su richiesta dell'interessato, su disposizione dell'A.C., congiuntamente all'ASP tramite l'UVMD, per il venire meno delle condizioni che avevano motivato l'inserimento al Centro. L'Ente si impegna a comunicare periodicamente i nominativi dei soggetti non più frequentanti, al fine di favorire l'accesso al servizio a nuovi fruitori, secondo le richieste pervenute e acquisite cronologicamente al protocollo generale del Comune.

Art. 4 - Prestazioni e prescrizioni

L'Ente si impegna a: a) mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività educativo-assistenziale; b) svolgere un'attività educativo-assistenziale che miri a valorizzare il rapporto con la comunità locale, promuovendo e favorendo l'utilizzo delle risorse, anche umane, del territorio nella fase di programmazione e gestione delle attività; c) la possibilità di accesso ai soggetti disabili, favorendo laddove possibile l'inserimento e la partecipazione alle attività; d) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ammessi contro gli infortuni e per responsabilità civile; e) curare il rapporto con le strutture sanitarie di base competenti per i vari interventi; f) predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun soggetto ammesso contenente: - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quant'altro di rilievo per un'adeguata conoscenza del soggetto; - scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso e da aggiornare periodicamente; g) predisporre una relazione programmatica sull'attività da

svolgere semestralmente; h) relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione; i) produrre il diario giornaliero delle attività all'atto della stipula della presente convenzione; l) dotarsi di un registro delle presenze da tenere costantemente aggiornato.

Art. 5 - Attività

Le attività del Centro consistono in: - servizio sociale professionale; - segretariato sociale; - attività ricreative, culturali, del tempo libero, attività manuali, artigianali, musicali, teatrali, allestimento di mostre, corsi ed incontri formativi, organizzazione e partecipazione ad iniziative esterne di carattere ricreativo-culturale, sostegno alle famiglie

Oltre a ciò, si concorda l'attivazione delle seguenti iniziative, maggiormente finalizzate e orientate alle specifiche tipologie d'utenza:

- trasporto da e per il Centro;
- laboratori per soggetti portatori di handicap.

Art. 6 - Personale

L'Ente si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari come definiti all'art. 1 il seguente personale in rapporto diretto o indiretto, garantendone la professionalità: - assistente sociale, responsabile del coordinamento; - animatore socio-culturale, anche in convenzione; - personale ausiliario; - altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili, in relazione alla tipologia d'utenza, alle dimensioni della struttura, all'organizzazione del servizio in termini di giornate ed orari di apertura, iniziative previste, ecc. (educatore professionale, pedagogo, psicologo dell'educazione, istruttore sportivo, d'informatica, maestri d'arte, infermiere professionale, ecc.). L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione; esso deve corrispondere il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria con i relativi oneri assistenziali e previdenziali. Con particolare riferimento alle figure di assistente sociale ed educatore professionale l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza dei medesimi operatori; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 7 - Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, può avvalersi di volontari (associati o meno) ed obiettori di coscienza. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti dalla presente convenzione. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

Art. 8 - Partecipazione alla programmazione

L'A.C. promuove periodicamente, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con gli utenti, nonché con organismi ed istituzioni presenti sul territorio, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le eventuali modifiche da apportare al servizio prestato.

Art. 9 Corrispettivi

L'Ente si impegna ad assistere l'utenza secondo quanto previsto agli artt. 1 e 5 e con il personale di cui all'art. 6 della presente convenzione. Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente la retta giornaliera pari ad € 37,00 per ogni beneficiario, escluso IVA per un importo complessivo annuale pari ad € _____. La liquidazione avverrà trimestralmente su presentazione di regolare fattura elettronica fiscalmente valida corredata dalla documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio. L'importo liquidato, soltanto a fine anno, sarà soggetto ad eventuale maggiorazione, entro il limite del 15%, in relazione agli oneri di miglioramento del servizio specialistico, laddove ravvisato e documentato, e sempre contenuto all'interno del budget previsto e impegnato.

Art. 10 Modifiche alla convenzione

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare dell'utenza richiedessero una rimodulazione dell'organizzazione e della gestione delle attività del centro, l'A.C. d'intesa con l'Ente contraente può procedere ad una modifica od integrazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 11 - Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 12 - Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 13 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 1 anno a far data dal 1° gennaio 2021, al fine di procedere alla successiva regolamentazione per una migliore erogazione dei servizi in convenzione, previa approvazione degli organi competenti. L'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà a suo insindacabile giudizio di recedere dalla presente convenzione anche per insufficienza delle disponibilità di bilancio.

La presente convenzione è valida dall'1 gennaio al 31 Dicembre 2021.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 15 - Registrazione

Le tasse di bollo e di registro a carico dell'Ente non sono dovute in quanto trattandosi di Associazione ONLUS risulta esente ai sensi dell'art. 27-bis tabella allegata al DPR 642/1972.

Art. 16 - Efficacia della convenzione

L'efficacia della presente convenzione resta subordinata all'acquisizione di: - certificazione di cui al D.Lgs. 159/2011 relative al legale rappresentante e ai componenti, con relativi familiari, il consiglio di amministrazione dell'Ente; - decreto di iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali tipologia centro diurno, in applicazione all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22; - elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di MARSALA.

Il Presidente dell'Associazione
L'Oasi di Torretta
Sig. Giuseppe Signorello

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
Servizi al Cittadino
Dott.ssa Anna Loredana Bruno